

TI_GERICHTE 12.2011.49 vom 19. September 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-09-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2011.49

FR: TI_GERICHTE 12.2011.49 du 19 septembre 2011

IT: TI_GERICHTE 12.2011.49 del 19 settembre 2011

Regeste

Contratto di lavoro, licenziamento in periodo inopportuno, pagamento del salario durante un periodo di incapacità lavorativa per malattia, rilevanza del certificato medico

Erwägungen

E. 2

Giusta l'art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie patrimoniali poi, l'appello presuppone che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In specie la sentenza impugnata, emessa in materia di contratto di lavoro, rappresenta senz'altro una decisione finale ai sensi della citata norma. L'istante ha quantificato la sua richiesta di giudizio in fr. 10'263.53 [recte : fr. 10'236.53] (istanza, pag. 3; doc. H), pretesa mantenuta in sede di conclusioni (relazione conclusiva, pag. 3). Pacifica quindi l'appellabilità del giudizio impugnato.

E. 3

L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata appare essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1 e rinvii). Manchevolezze minori possono sì giustificare una disdetta immediata, ma solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 130 III 28 consid. 4.1 e rinvii). Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e dell'equità (DTF 130 III 28 consid. 4.1 e rinvii). Il datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve in ogni caso recare la prova (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez , Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, 3 a ed., Basilea 2005, n. 13 ad art. 337 CO; II CCA 7 settembre 2007 inc. n. 12.2007.85, 26 giugno 2008 inc. n. 12.2006.164).

E. 4

L'appellante censura anzitutto il giudizio pretorile laddove non ha considerato la lettera di licenziamento del 15 luglio 2009 alla stregua di una disdetta straordinaria (appello, pag. 3 n. 3). Ora, il Pretore aggiunto ha in effetti qualificato di disdetta ordinaria - e non straordinaria

per motivi gravi ai sensi dell'art. 337 CO - lo scritto con cui la società convenuta aveva fissato per il 31 luglio 2009 la fine del contratto in corso fra le parti, ingiungendo alla dipendente di astenersi dal prestare da subito l'attività lavorativa (sentenza impugnata, pag. 5 consid. 3). Per il primo giudice, il testo non era chiaro e inequivocabile in merito all'intento di rescindere con effetto immediatamente il rapporto di lavoro, e una siffatta ambiguità e confusione non aveva posto l'istante nella condizione di capire che si trattava di un licenziamento in tronco (sentenza impugnata, pag. 5 consid. 3). Ciò posto, al riguardo, l'appellante non spiega perché questa argomentazione non regge (art. 311 cpv. 1 CPC). Certo, la convenuta obietta che, da un profilo oggettivo, un preavviso di soli 15 giorni abbinato all'ingiunzione di non più presentarsi sul posto di lavoro porta forzatamente a ritenere che la disdetta era fondata su cause gravi e aveva effetto immediato (appello, pag. 4 n. 3). Da questo punto di vista però, l'appellante non si è mai preoccupata - né lo fa ora - di accennare alle ragioni per cui la fine del rapporto di lavoro era stata da lei posticipata al 31 luglio 2009, invero e forse non a caso in prossimità della scadenza dell'incapacità lavorativa che a quel momento lamentava l'istante. E, a fronte di ciò, l'esigenza di specificare che il licenziamento era da intendersi con effetto immediato, s'imponeva a maggior ragione (Favre/Munoz/Tobler , *Le contrat de travail*, Code annoté, 2 a ed., Losanna 2010, n. 1.59 ad art. 337 CO). Come tale quindi, la censura è irricevibile. Per il resto, basti evidenziare che l'istante ha contestato lo scritto del 15 luglio 2009 con riferimento all'art. 336 c CO (doc. D), ossia invocando la protezione della disdetta in tempo inopportuno, e non l'art. 337 CO. E ciò va a sostegno della tesi pretorile. Inoltre, neppure la richiesta di restituzione delle chiavi (appello, pag. 4 n. 3) appare determinante visto che - per quanto è dato di sapere - le stesse erano state "già consegnate di persona prima che partissi [l'istante] per le vacanze" (doc. F). Di modo che, per quanto ricevibile, la censura va respinta.

E. 5

Il Pretore aggiunto, dopo avere qualificato di ordinaria la disdetta data dalla società convenuta, ha poi esaminato se la stessa era da considerare nulla in quanto inviata allorquando l'istante era assente per malattia e invocava un'incapacità lavorativa. Egli si è così confrontato con la questione a sapere se la datrice di lavoro aveva disdetto o no il contratto di lavoro in tempo inopportuno giusta l'art. 336 c cpv. 1 lett. b CO (sentenza impugnata, pag. 5 n. 5). Tale norma dispone che, dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio. La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti al cpv. 1 è nulla (art. 336 c cpv. 2 CO; Favre/Munoz/Tobler , op. cit., n. 2.1 e 2.2 ad art. 336 c CO). In proposito, il Pretore aggiunto ha anzitutto appurato che erano stati prodotti i certificati medici 13 luglio 2009 del dott. med. M_____ - che accertava un'incapacità lavorativa fino al 1° agosto 2009 (doc. E) - e 3 agosto 2009 del dott. med. V_____ - che confermava l'incapacità lavorativa dell'istante fino al 31 agosto 2009 (doc. G)- oltre alla valutazione 13 luglio 2009 dello psichiatra dott. S_____ contenuta nella documentazione ospedaliera agli atti (doc. E1). Egli ha quindi ritenuto plausibili i due certificati medici che attestavano l'esistenza di una "sindrome ansioso depressiva" in quanto, seppur diagnosticata da due medici specializzati in chirurgia, trovava a ben vedere riscontro nell'esame esperito dallo psichiatra, il quale aveva rilevato una "reazione ansiosa con forme di tipo ipocondriaco" (sentenza impugnata, pag. 6 seg. n. 5). Per il resto, il certificato medico 13 luglio 2009, benché succinto, appariva completo in quanto recava

data, diagnosi, durata dell'inabilità lavorativa e non aveva effetto retroattivo (sentenza impugnata, pag. 7 n. 5). Il Pretore aggiunto ha altresì aggiunto che l'univocità di quanto risultava dalla documentazione medica non era inficiata dal fatto che l'istante aveva beneficiato di vacanze - dal 28 giugno al 12 luglio 2009 - fra due periodi di malattia (sentenza impugnata, pag. 7 n. 5).

E. 6

In proposito, l'appellante riconosce al primo giudice di avere correttamente richiamato la dottrina e la giurisprudenza vigente in materia di valore probatorio dei certificati medici. Nondimeno, gli rimprovera però un'errata applicazione di questi principi al caso specifico (appello, pag. 5 n. 4). 6.1 A detta dell'appellante, il primo giudice non poteva a priori ritenersi convinto del fatto che il certificato medico del dott. med. M_____ non era stato preparato dopo che la presunta malattia era già insorta e quindi retrodatato al 13 luglio 2009 (appello, pag. 5 n. 4a). Così formulata tuttavia la censura è fuorviante e pretestuosa, giacché con ciò la società convenuta lascia sottintendere che di fatto quel documento attesta un fatto non vero. Da questo punto di vista, basti tuttavia ricordare all'appellante che essa non ha mai ipotizzato - né lo fa ora - che come tale quel certificato medico potrebbe essere un falso ai sensi dell'art. 318 CP. L'appellante reputa segnatamente strano che l'istante, con l'associazione sindacale che in sede pretorile la rappresentava, non abbia sollecitato quel professionista a rilasciare informazioni più specifiche riguardo all'incapacità lavorativa attestata in quel documento, ma si sia limitata a prendere atto del fatto che - interpellato in proposito - il medico aveva negato qualsiasi dichiarazione anche scritta (appello, pag. 6 n. 4a). In proposito però la società convenuta non considera che il dott. M_____ è stato interpellato dall'istante e ha quindi redatto il certificato medico del 13 luglio 2009, in veste di sostituto del medico curante dott. V_____. In questo contesto pertanto, non pare sconsiderato che egli si sia rifiutato di svincolarsi dal segreto professionale a motivo che vi erano "prerogative di riservatezza medica" (act. III, pag. 1 e 2), a maggior ragione a fronte della patologia di natura psichica di cui soffriva l'istante. E, d'altra parte, non risulta che fra le sue richieste di prova l'appellante abbia altresì notificato l'audizione del dott. med. V_____ (verbale d'udienza 6 ottobre 2010, pag. 2), che aveva in cura l'istante e che aveva confermato la medesima diagnosi. Infondato, l'appello va così respinto. 6.2 Invero, l'appellante sembra ribadire analoghe riflessioni riguardo al certificato medico 3 agosto 2009 del dott. V_____ (appello, pag. 6 n. 4a). Ma, la formulazione generica secondo cui "tale esame si conferma del resto al certificato medico 3 agosto 2009 del dott. _____ (doc. G)", nulla dice sulle critiche che la società convenuta pretende di rivolgere al giudizio pretorile (art. 311 cpv. 1 CPC). Di modo che, in merito, la censura è irricevibile. Per il resto, come appena detto, non risulta che il nominativo di questo medico figurasse fra i testi che essa si era preoccupata di notificare (sopra, consid. 6.1 in fine). L'appello sarebbe pertanto e comunque da disattendere.

E. 6.3

Riguardo alla valutazione medica dello psichiatra dott. S_____, l'appellante rileva che quest'ultimo ha ridimensionato la diagnosi di "sindrome ansioso depressiva" posta dai due medici chirurghi - che quindi non avevano specializzazioni in materia (appello, pag. 5 n. 4) - in "semplice reazione ansiosa di tipo ipocondriaco". Queste due patologie avrebbero a suo dire sintomi ben diversi fra loro e facilmente verificabili consultando siti internet (appello, pag. 7 n. 4b). Di modo che, di fronte a una siffatta incoerenza, il Pretore aggiunto doveva procedere con gli approfondimenti del caso e sincerarsi della validità dei certificati medici

13 luglio e 3 agosto 2009 (appello, pag. 8 n. 4b). Ancora una volta, l'argomento è pretestuoso. Non spetta in effetti al primo giudice disquisire su questioni mediche, scostandosi dalle risultanze dei documenti medici sottopostigli e traendo conclusioni che non trovano conforto oggettivo nel fascicolo processuale. In concreto, il materiale medico a sua disposizione riconduceva quantomeno a uno "stato d'ansia" l'incapacità lavorativa che, sulla base dei due certificati medici è cominciata il 13 luglio e si è conclusa il 31 agosto 2009. E, come visto, gli argomenti dell'appellante non hanno scalfito la loro attendibilità (sopra, consid. 6.1 e 6.2). Per il resto, definirli incoerenti con quanto accertato dallo psichiatra il 13 luglio 2009 a motivo di una formulazione diversa della diagnosi e sulla base di asserite consultazioni di siti internet, è riduttivo. Certo, è possibile che nel suo ruolo di sostituto, il dott. med. M_____ non conoscesse il passato clinico dell'istante (appello, pag. 8 n. 4b). Nondimeno, l'incapacità lavorativa di quest'ultima che egli aveva accertato ha trovato conferma - e per i medesimi motivi - in quella certificata dal medico curante. Per il resto, l'appellante non spiega perché i due certificati medici, provvisti di data, causa e periodo dell'incapacità lavorativa, risulterebbero - a suo dire - "scarsi" e "difficilmente situabili" (appello, pag. 8 in fine n. 4b). L'appello è così infondato e va respinto.

E. 7

L'appellante rimprovera al Pretore aggiunto di non avere tenuto conto del fatto che l'istante si era preoccupata di trasmettere il certificato medico 13 luglio 2009 del dott. med. M_____ solo il 21 luglio 2009 e avere così negato alla società convenuta la possibilità di rescindere con effetto immediato il contratto di lavoro in corso fra le parti (appello, pag. 5 in fine n. 4a, pag. 6 in fine n. 4a, pag. 9 segg. n. 5). Ma invano. L'interessata sembra volutamente omettere che il primo giudice ha escluso l'eventualità di una disdetta straordinaria poiché dallo scritto 15 luglio 2009 non emergeva una chiara e inequivocabile volontà della datrice di lavoro di licenziare in tronco l'istante, quindi a prescindere dal momento in cui l'incapacità lavorativa di quest'ultima era sorta ed era stata comunicata alla società convenuta: come spiegato (sopra, consid. 4) le censure dell'interessata non hanno intaccato questa sua conclusione. Ciò posto, si è già detto (sopra, consid. 6) che il Pretore aggiunto ha ritenuto nullo il licenziamento del 15 luglio 2009 - considerato quale disdetta ordinaria e quindi, se del caso subordinata ai termini legali di cui all'art. 335 c CO (sentenza impugnata, pag. 5 n. 4) - in quanto l'incapacità lavorativa per malattia dell'istante si fondava su documenti medici attendibili. In questo contesto - e dopo avere comunque premesso che a ogni modo ai fini della protezione offerta dall'art. 336 c CO non era affatto una questione rilevante - il primo giudice ha quindi soggiunto che, in sede di audizione testi, una collega dell'istante aveva riferito di una telefonata intercorsa tra l'istante e la gerente del negozio avvenuta un paio di giorni prima che quest'ultima partisse per le vacanze - verosimilmente il lunedì (13 luglio 2009) visto che la sua partenza era prevista di mercoledì o giovedì - in occasione della quale la lavoratrice l'aveva informata della sua malattia e dell'impossibilità di presentarsi al lavoro (sentenza impugnata, pag. 7 n. 6). E, con questa motivazione, la società convenuta nemmeno si confronta. Concludere a fronte di ciò, che l'assenza dal lavoro dal giorno 13 luglio 2009 dell'istante era ingiustificata e, conseguentemente, pretendersi legittimata a licenziarla l'indomani, sfiora il pretesto. Del resto - e questo l'appellante non lo contesta - il certificato medico è stato trasmesso con invio raccomandato il giorno 21 luglio 2009 (appello, pag. 11 n. 5). E se è vero che come tale lo stesso non è mai stato ricevuto dalla datrice di lavoro (appello, pag. 11 n. 5), è altresì vero che - per sua stessa ammissione - ciò era dovuto all'assenza per vacanza durata un mese e mezzo della gerente, unica persona abilitata all'infuori dell'istante a ritirare la posta (verbale d'udienza 6

ottobre 2010: memoria scritta allegata, pag. 7), carenza questa però di carattere amministrativo e gestionale imputabile alla convenuta medesima e di cui l'istante non era responsabile. Anche al riguardo l'appello va in definitiva respinto.

E. 8

L'appellante ribadisce che il licenziamento notificato con scritto 15 luglio 2009 era una disdetta straordinaria ai sensi dell'art. 337 CO (appello, pag. 13 n. 8) e pertanto - conformemente alla dottrina vigente in materia - poteva essere notificato all'istante nonostante l'incapacità lavorativa per malattia riconosciuta (appello, pag. 12 n. 6). Si è però già detto delle ragioni che hanno indotto il Pretore aggiunto a non qualificare il citato scritto quale disdetta immediata per motivi gravi. Tale conclusione resiste alle censure dell'appellante (sopra, consid. 6 ab initio con rinvio al consid. 4). Sotto questo profilo, la questione non merita quindi ulteriore approfondimento. Sempre per il fatto che dal tenore della lettera 15 luglio 2009 non può evincersi l'intenzione della datrice di lavoro di licenziare l'istante con effetto immediato (sopra, consid. 4), diventa altresì irrilevante la questione relativa alla violazione da parte di quest'ultima della clausola contrattuale che le vietava di prendere vacanze nei mesi di luglio e agosto (appello, pag. 12 n. 8).

E. 9

In definitiva, l'appello va così respinto nella misura in cui è ricevibile e la decisione impugnata va confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Trattandosi di controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso stimabile in fr. 10'236.53 (sopra, consid. 2), quindi inferiore a fr. 30'000.- (art. 243 cpv. 1 CPC), non si prelevano né tasse di giustizia né altre spese processuali per la procedura in appello (art. 95 cpv. 1 lett. a e cpv. 2, 114 lett. c CPC). In quanto soccombente davanti a questa Camera, l'appellante nondimeno verserà alla controparte un'indennità di fr. 800.- per ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b e cpv. 3, 105 cpv. 2, 106 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), è altresì stabilito in fr. 10'236.53. Per i quali motivi, richiamati l'art. 95, 105 cpv. 2, 106 cpv. 1, e 114 lett. c e art. 308 segg. CPC; decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 10 marzo 2011 di AP 1, _____, è respinto. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. AP 1, _____, rifonderà a AO 1, _____, fr. 800.- a titolo di ripetibili di appello. 3. Intimazione: - ; - .
Comunicazione alla Pretura _____. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente _____ La vicecancelliera Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).